

CAMERA DEI DEPUTATI N. 35-A**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE**

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***nella seduta del 25 giugno 1948 (Stampato n. 1)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO, MINISTRO *AD INTERIM* DEL BILANCIO

(PELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera dei Deputati**il 25 giugno 1948*

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria

Seduta del 1° luglio 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo del 31 gennaio 1948, n. 109, è stato concesso il condono delle sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria per le trasgressioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1947 con obbligo di adempiere al pagamento del solo tributo entro il 31 maggio 1948.

Questo termine sembrò allora sufficiente, ma, a causa del ritardo della pubblicazione del provvedimento, apparso nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1948, il vantaggio del termine si venne a ridurre sensibilmente e molti contribuenti si sono trovati nella impossibilità di potersi avvalere del condono.

In considerazione di questo fatto è sembrato opportuno accordare un ulteriore pe-

riodo di proroga ai termini stabiliti nell'articolo 2, numeri 3 e 4, del citato decreto legislativo, ed a tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge, a proposito del quale, però, la Commissione Finanze e Tesoro vi propone di accogliere l'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento e di protrarre il termine utile per beneficiare del condono fino al 31 ottobre 1948.

L'emendamento proposto è suggerito dalla considerazione del periodo normalmente feriale che ci separa dal 31 agosto 1948 fissato come termine ultimo dal provvedimento legislativo in esame.

VICENTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

I numeri 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« 3°) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi e canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni e formalità entro il 31 ottobre 1948;

« 4°) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino il complemento di imposta e gli accessori dovuti sul maggiore valore entro lo stesso termine del 31 ottobre 1948 ».

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.